

In applicazione dell'art. 39, I comma, CCII è stata depositata tutta la documentazione necessaria e opportuna unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) in quanto i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza ed al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della domanda, oltretutto l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, I comma, lett. d): essi infatti, in virtù del basso reddito familiare e delle necessità di spesa, non hanno potuto far fronte alla debitoria accumulata – riportabili per lo più a sanzioni per violazioni del C.d.S. ed a tributi comunali (si veda il relativo elenco AdER, allegato n. 5), pari ad un importo totale di euro 51.828.

A fronte di tale debitoria v'è la disponibilità di reddito in capo al [REDACTED] (pari ad euro 839 mensili circa) che non consente evidentemente di far fronte a tutta la debitoria accumulata, benché il nucleo familiare goda di contributi di natura assistenziale che tuttavia andranno destinati al soddisfacimento di esigenze alimentari e dei bisogni primari di vita, così come rimarcato dal Gestore della crisi, che, esaminate le cause dell'indebitamento e valutata l'attendibilità della documentazione, ha concluso per la fattibilità della procedura di liquidazione controllata affermando che sussiste la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori (nel senso che parte dei redditi percepiti andrà destinata alla soddisfazione dei creditori e, come già detto, gli emolumenti di carattere assistenziale percepiti andranno a contribuire alle spese necessarie ai bisogni di vita del nucleo familiare, che si compone di due figli ancora minori).

Alla stregua di tutte le considerazioni sin qui svolte deve pertanto procedersi all'apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei predetti ricorrenti; al riguardo, come da richiesta specifica, questi ultimi possono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lettera e), ad utilizzare l'autoveicolo di marca Renault targato ER518EN, immatricolato in data 14.03.2013.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), secondo il quale - salvo che ricorrano giustificati motivi - in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui l'art. 269 CCII.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss., 65 e 66, e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di:

[REDACTED]



nomina

Giudice Delegato dottor Marco Pugliese;

nomina

Liquidatore la dott.ssa Romina Amicolo, già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III, comma, CCII;

ordina

ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegati al ricorso;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 gg entro il quale - a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il liquidatore

- notifici la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art- 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli: www.tribunale.napoli.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCII;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza, tenendo distinte le masse imputabili ai due debitori;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato, autorizzando tuttavia l'utilizzo da parte dei ricorrenti dell'autoveicolo di marca Renault targato ER518EN, immatricolato in data 14.03.2013.
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga due progetti di stato passivo, l'uno per ciascuna massa, ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto e x art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori delle due masse, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina



la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore;

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile dell'8 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE RELATORE

Dottor Francesco Paolo Feo

